



COMUNE DI FICCARAZZI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 09/06/2020, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 62 DEL 26.06.2025

OGGETTO: Ammissione alla massa passiva - Accantonamento somme per non accettazione proposta transattiva - Istanza pervenuta in data 17 aprile 2024 e acquisita al prot. n. 6963 del 21 aprile 2024.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **VENTISEI** del mese di **GIUGNO** alle **ore 16:48 e segg.**, presso la sede comunale, sita in via Caduti di Nassirya, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con DPR del 9.06.2020, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 267/2000, si è riunita in videoconferenza secondo quanto previsto nella Deliberazione n. 32 del 21.07.2022 ad oggetto "Approvazione linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficcarazzi" e ss.mm.ii.

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Daniela Maria Amato, sono presenti i seguenti signori:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
Daniela Maria Amato	X	
Fertitta Anna	X	
Romano Luigi	X	

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Ficcarazzi, Dott.ssa Adriana Manta, che assume la funzione di Segretario verbalizzante

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE

- con Deliberazione Consiliare n. 3 del 24.02.2020, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi (PA).
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9.06.2020, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- l'Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 2 luglio 2020, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del D. Lgs, 267/2000, ha disposto, nella medesima data l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso Ente e con comunicazione agli organi di stampa;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 la Commissione Straordinaria di Liquidazione *ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle ipotesi di bilancio riequilibrato* vale a dire, nel caso del Comune di Ficarazzi, al 31-12-2018.
- in considerazione delle numerose istanze pervenute, la Commissione Straordinaria ha proceduto alla comunicazione di avvio dell'accertamento della massa passiva ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 378/1993 mediante avviso pubblicato sul sito web istituzionale (art. 8, comma 3, L. n. 241/1990);

VISTA la propria Deliberazione n. 32 del 21.07.2022 ad oggetto "Approvazione linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficarazzi," e ss.mm.ii.

DATO ATTO che tutti i componenti della Commissione Straordinaria hanno provveduto alla registrazione presso piattaforma telematica che consente la comunicazione in tempo reale a due vie e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, come disciplinato dalle Linee Guida relative allo svolgimento delle sedute della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Ficarazzi con modalità telematica, approvate con Deliberazione OSL n. 32/2022.

APPLICATA la disciplina richiamata, alla presente riunione della Commissione Straordinaria e, ritenuto possibile, pertanto, lo svolgimento della stessa, in modalità mista, mediante collegamento da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico.

ACCERTATO che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi, consentendo a tutti gli intervenuti di partecipare simultaneamente alla discussione e alla votazione, nel modo seguente:

- Presidente Dott.ssa Daniela Maria Amato, collegata da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico;
- Componente Dott.ssa Anna Fertitta, collegata da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico

- Componente Dott. Luigi Romano, in sede;
- Il Segretario Verbalizzante Dott.ssa Adriana Manta, in sede.

ATTESO CHE:

- l'art. 258 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, prevede al comma 1 testualmente quanto segue: *“L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale disestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2;*
- la Commissione Straordinaria di Liquidazione con deliberazione n. 4 del 25.02.2021, ha proposto al Comune di Ficarazzi l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti ai sensi del citato articolo 258;
- con la Deliberazione di G.C. n. 24 del 18 marzo 2021, il Comune di Ficarazzi ha aderito, ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva.

RICHIAMATO l'art. 258, comma 3 del Dlgs. 267/2000 che testualmente dispone: *L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;*

DATO ATTO CHE con propria Deliberazione n. 8 del 25 marzo 2021, sono stati individuati e fissati i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva, determinando di dare attuazione al disposto di cui al citato comma 3 dell'articolo 258 con la proposta ai creditori ammessi di una transazione che preveda la corresponsione di una somma **pari al 50%** dell'importo del debito ammesso, limitatamente alla sola sorte capitale.

RICHIAMATA, altresì, la circolare del Ministero dell'Interno F.L. 28/1997 che al paragrafo 5.3.2. testualmente recita *“la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero”;*

VISTA l'istanza di ammissione alla massa passiva pervenuta in data 17 aprile 2024 e acquisita al prot. n. 6963 del 21 aprile 2024, presentata dalla **sig.ra omissis**, nq. di Rappresentante Legale pro tempore della società omissis omissis, di importo complessivo pari ad **€ 87.381,46 di cui € 81.405,78 a titolo di corrispettivi per il servizio di spedizione a valere su n. 2 conti di credito (n. 50001873034 e n. 50001517676) ed € 5.975,68 a titolo di interessi calcolati fino al 31.12.2018.**

DATO ATTO

- che, in sede di ricognizione della massa passiva ai sensi dell'art. 254, comma 4 del D.lgs. 267/2000, detta istanza veniva regolarmente attestata dagli uffici comunali competenti con l'indicazione dell'importo complessivo ammesso pari ad € 67.381,46, considerato che la somma complessiva pari ad € 20.000,00 era stata liquidata in favore dell'istante con mandati n. 1337 del 17 febbraio 2014 e n. 592 dell'11 giugno 2015 e con la specifica che il credito vantato rientra nella fattispecie del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, lett. e) del D. Lgs. 267/2000.
- che con preavviso di rigetto parziale prot. n. 6690 del 13 aprile 2025, veniva comunicato all'istante che il suo credito poteva essere ammesso alla massa passiva, limitatamente all'importo **di € 61.405,78, al netto degli acconti e degli interessi**, assegnando, al contempo alla suddetta istante, il termine di giorni 10 per presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi ostativi suindicati
- che decorso inutilmente in predetto termine, in esecuzione di quanto disposto con propria Deliberazione n. 8 del 25 marzo 2021, questa Commissione con nota prot. n. 8636 del 18 maggio 2025, ha provveduto a formulare proposta transattiva offrendo al creditore in premessa indicato il pagamento di una somma pari al 50% del debito attestato e segnatamente pari ad € 30.702,89 a saldo e stralcio e tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo Straordinario di Liquidazione e del Comune di Ficarazzi;

EVIDENZIATO che è inutilmente decorso il termine di giorni 30, stabilito ai sensi dell'art. 258 comma 3, del D. Lgs. 267/2000 nella predetta proposta, entro il quale far pervenire la dichiarazione di accettazione e, pertanto, la proposta deve intendersi tacitamente non accettata.

VISTO l'art. 258, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui “*L'Organo Straordinario di Liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio*”.

CONSIDERATO

- che il credito in narrativa non è assistito da privilegio;
- che, pertanto, è necessario e obbligatorio accantonare la somma complessiva di **€ 30.702,89**, pari al 50% dell'importo ammesso, ai sensi del citato art. 258, comma 4, D. Lgs. 267/2000

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 (art. 3 L.R. 7/2019), le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di ammettere** alla massa passiva l'istanza pervenuta in data 17 aprile 2024 e acquisita al prot. n. 6963 del 21 aprile 2024, presentata dalla **sig.ra omissis**, nq. di Rappresentante Legale pro tempore della società omissis, per l'importo complessivo di € 61.405,78, a titolo di corrispettivi per il servizio di spedizione a valere su n. 2 conti di credito (n. 50001873034 e n. 50001517676)
3. **Di accantonare** l'importo totale di **€ 30.702,89**, pari complessivamente al 50% del credito ammesso alla massa passiva
4. **Di comunicare** l'adozione del presente provvedimento all'istante, come sopra rappresentata.

5. **Di incaricare** il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ficarazzi di trasmettere la presente Deliberazione al Tesoriere della Commissione Straordinaria di Liquidazione, al quale si fa carico di effettuare l'accantonamento della somma suddetta, mediante apposizione di vincolo.
6. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Settore Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
7. **Di includere** il suddetto debito, ai sensi dell'art. 258 comma 6 del D.lgs. 267/2000 nell'apposito elenco da allegare al piano di estinzione della massa passiva.
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D. P.R. n. 378/1993.
9. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.23, comma 5, L. n. 289/2002, alla Procura della Corte dei Conti Regione Sicilia.
10. **La presente** deliberazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 (art. 11, L.R. 44/91), a cura dell'Amministrazione Comunale.
11. **Di disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente, dedicata alla Commissione Straordinaria di liquidazione, nonché la comunicazione al creditore, al Sindaco e al Segretario Generale per opportuna conoscenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Palermo, entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni, laddove venga fatto valere un interesse legittimo. Può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente, laddove venga fatto valere un diritto soggettivo.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta – ore 16:54

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente

F.to Daniela Maria Amato

Il Componente

F.to Anna Fertitta

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Adriana Manta

Il Componente

F.to Luigi Romano

Il sottoscritto Segretario Verbalizzante, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva in data **26 giugno 2025**

ai sensi dell'art.4, comma 6, del DPR n. 378/93;

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Adriana Manta

Ficarazzi 26 giugno 2025

Il sottoscritto Segretario Verbalizzante, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. 44/91;

L'Addetto
f.to Albo Pretorio

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Adriana Manta